



Prefettura di Lecce

Area 1- Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Lecce, data protocollo

ALLA QUESTURA
= LECCE =

p.c. AL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
= LECCE =

ALLA PREFETTURA DI = TARANTO =

ALLA QUESTURA DI = TARANTO =

AL COMUNE DI = TARANTO =

ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
= ROMA =

AL COMITATO REGIONALE LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
= BARI =

OGGETTO: Incontro di calcio "TOMA MAGLIE Calcio - TARANTO Calcio F.C."
del 19 febbraio 2026 - Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, per l'esecuzione e per quanto di competenza, copia del provvedimento prefettizio concernente l'incontro di calcio indicato in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO
M. Sergi



Il Prefetto della Provincia di Lecce

PREMESSO che giovedì 19 febbraio 2026 sarà disputato, presso il campo sportivo di Maglie, l'incontro di calcio "TOMA MAGLIE Calcio - TARANTO Calcio F.C.", gara valevole per il Campionato Nazionale di Eccellenza Pugliese, per la stagione calcistica 2025/2026;

VISTA la nota Cat. A4/2026 Gab. del 30 gennaio 2026 prot. N. 7926, con la quale il Questore di Lecce ha rappresentato al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e a questo Ufficio che l'incontro appare connotato da profili di criticità attesa la pericolosità evidenziata dalla tifoseria tarantina;

CONSIDERATO che, con la citata nota, è stato evidenziato, in particolare, che:

- da informazioni assunte dalla Questura di Taranto, si è appreso che in considerazione della vicinanza tra le due città, come già accaduto in occasione di altre trasferte della società del Taranto in questa provincia, la tifoseria jonica si attesterebbe sui 300-400 tifosi, che viaggerebbero a bordo di mezzi propri in modo disaggregato, senza far ricorso a pullman, e pertanto sarebbero più difficilmente monitorabili durante il tragitto;
- per raggiungere Maglie, la tifoseria del Taranto dovrebbe passare necessariamente dal territorio di Gallipoli, con la quale tifoseria esiste un'acerrima rivalità, infatti, in occasione della partita dell'8 gennaio scorso a Taranto, per i tifosi del Gallipoli fu imposto il divieto di trasferta. Sempre in questo territorio, anche in occasione dell'incontro "Galatina-Taranto" del 21 settembre scorso, furono imposte delle misure organizzative;
- la tifoseria dell'U.S. Lecce, che nutre una forte rivalità con quella tarantina, nella giornata di giovedì essendo libera da impegni calcistici potrebbe organizzarsi per tendere eventuali agguati a quella tarantina.

VISTA la proposta formulata dal Questore al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione a detti avvenimenti, finalizzata a valutare l'adozione delle seguenti misure organizzative:

- vendita dei tagliandi per il settore ospiti nel limite di 120, stabilito dall'Autorità di P.S., per i residenti nella Provincia di Taranto, nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento di identità;
- vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle 19.00 del giorno antecedente alla gara, esclusivamente nel settore ospiti;
- trasmissione, a cura della società sportiva "Taranto Calcio", dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Lecce e al Comando Compagnia dei Carabinieri di Maglie, comprensivo del nominativo della data di nascita, entro le ore 10.00 del giorno della gara;
- impiego nel settore ospiti di adeguato numero di volontari della società sportiva "Taranto Calcio" con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);
- adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.



Il Prefetto della Provincia di Lecce

VISTA la determinazione nr. 7/2026 datata 9 febbraio 2026, con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha deliberato che l'incontro di calcio in questione è connotato di elevati profili di rischio in ragione della pericolosità evidenziata dalla tifoseria tarantina e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase della movimentazione della tifoseria, ha chiesto a questo Ufficio, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare la misura del "*divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto*";

PRESO ATTO della nota cat. A.4/2026/Gab prot. 11055 del 11 febbraio 2026, con la quale il Questore di Lecce, confermando quanto già evidenziato con la nota del 30 gennaio 2026 circa i profili di criticità dell'incontro in argomento, ha comunicato di condividere la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ritenendo detta prescrizione idonea a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto di aderire alle suddette indicazioni e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n.773;

DISPONE

per l'incontro di calcio "TOMA MAGLIE Calcio - TARANTO Calcio F.C.", che si disputerà giovedì 19 febbraio 2026 presso il campo sportivo di Maglie valevole per Campionato Nazionale di Eccellenza Pugliese, per la stagione calcistica 2025/2026, è adottata la seguente misura:

- *Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia Taranto.*

Il Questore di Lecce disporrà per la notifica a tutti gli organismi interessati, e segnatamente al Sindaco del Comune di Maglie ed ai rappresentanti delle società calcistiche di che trattasi, e dell'esecuzione del presente provvedimento nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Prefetto ed al Questore della provincia di Taranto, al Sindaco del Comune di Taranto, al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecce, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, alla Lega Nazionale dilettanti, al Comitato Regionale Lega Nazionale dilettanti, all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni dalla notificazione.

Lecce, data protocollo

p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO

Oliveri